3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 dicembre 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, - 0085 ROMA

R E G I O N I

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. **11.**

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del *corpus* normativo . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. **12.**

Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrati dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). . . . . Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. **051/ Pres.**

LR 14/2002. Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2010, n. **054/Pres.**

LR 12/2006, art. 7, comma 8. Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2010, n. **059/Pres.**

LR 18/2005, art. 5. Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il lavoro . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2010, n. **065/Pres.**

LR 29/2005. Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 aprile 2010, n. **067/Pres.**

Decreto del Presidente della Regione 6 aprile 2010, n. LR 6/2003, art. 6. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.. . . . . Pag. 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. **10.**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. **11.**

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza) . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010) . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. **13/R.**

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d`azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all`articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio) . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. **14.**

Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati . . . . . Pag. 27

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **5.**

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008 . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **6.**

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania . . . . . Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. **11.**

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del *corpus* normativo.

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 8 del 26 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di semplificare e razionalizzare il corpus normativo mediante l'abrogazione di leggi, incluse le leggi di modifica di leggi vigenti, e il contestuale recupero, prevalentemente in forma di integrazione a leggi organiche di settore, di disposizioni non abrogabili tratte dalle leggi di cui all'art. 2, commi 1 e 2. Per tutte le leggi considerate sono fatti salvi gli effetti prodotti in base alla disposizione di cui all'art. 2, comma 3. La finalità di razionalizzazione è altresì perseguita attraverso l'abrogazione di regolamenti.

Art. 2.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate:

a) la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 66 (Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna);

b) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 86 (Adeguamento di termini e modalità in materia di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche);

c) la legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);

d) la legge regionale 2 marzo 1977, n. 15 (Modifica del primo comma dell'art. 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51);

e) la legge regionale 21 marzo 1977, n. 16 (Modifica dell'art. 50 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 concernente «Norme per l'attuazione delle direttive del consiglio della CEE numeri 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia»);

f) la legge regionale 25 agosto 1977, n. 41 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale);

g) la legge regionale 5 settembre 1977, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante «Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale»);

h) la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 13 (Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976,n. 40);

i) la legge regionale 31 marzo 1978, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»),

j) la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 5 (Modificazione della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 «Partecipazione ed assistenza finanziaria della regione alla federazione regio¬nale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi»);

k) la legge regionale 7 maggio 1979, n. 28 (Modifica all'art. 192' Suppl. Ordinario al n. 8 - 26 febbraio 2010 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1);

1) la legge regionale 19 marzo 1980, n. 27 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59);

m) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»);

n) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 72 (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 concernente «Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale»);

o) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 74 (Modifica alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

p) la legge regionale 15 dicembre 1980, n. 101 (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65, recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento);

q) la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14 (Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle 11.n. 3 luglio 1972, n. 17, 5 dicembre 1972, n. 37, dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e dell'art. 90 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

r) la legge regionale 6 aprile 1981, n. 17 (Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale);

s) la legge regionale 25 maggio 1981, n. 24 (Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 «Disciplina del sistema informativo regionale»);

t) la legge regionale 6 luglio 1981, n. 35 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese» e all'art. 2 della l.r.19 maggio 1980, n. 61 «Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari»);

u) la legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983);

v) la legge regionale 18 gennaio 1982, n. 5 (Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie ed avvio procedure di riordino deleghe ed enti infraregionali»);

w) la legge regionale 18 marzo 1982, n. 17 (Modifiche alla 1.r.20 agosto 1981, n. 48 «Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83»),

x) la legge regionale 7 aprile 1983, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla 1.r. 20 agosto 1981, n. 48 «Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83»);

y) la legge regionale 18 aprile 1983, n. 30 (Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980 n. 66 «Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali»);

z) la legge regionale 2 settembre 1983, n. 69 (Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61);

aa) la legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla 1.r.12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt);

bb) la legge regionale 10 settembre 1984, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla 1.r.18 gennaio 1980, n. 7, Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo);

cc) la legge regionale 31 dicembre 1984, n. 68 (Modifica alla 1.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - Norme di attuazione»);

dd) la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 (Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 66 - Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali);

ee) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 41 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette);



ff) la legge regionale 18 maggio 1985, n. 44 (Modifica alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 «Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale»);

gg) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 55 (Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981 n. 15 «Disciplina del sistema informativo regionale»);

hh) la legge regionale 6 novembre 1985, n. 78 (Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1985 n. 5 «Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.)»);

ii) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 7 (Modifiche ed integrazioni dell'art. 3, comma 3°, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 24 «Delega ai Consorzi delle funzioni amministrative circa l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento Igienico-Ambientale del fiume Lambro»);

jj) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 81 «Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria»),

kk) la legge regionale 7 agosto 1986, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla 1.r.12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»);

ll) la legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»);

mm) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 63 (Modifica all'art. 4 (Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali) della legge regionale 22 novembre 1982, n. 64 «Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendita di giornali e riviste»);

nn) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 27 (Modifiche alla tabella *A)* annessa alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 «Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse» e successive modificazioni);

oo) la legge regionale 7 gennaio 1988, n. 2 (Modifica all'art. 8 della 1.r. 12 luglio 1974, n. 39 recante norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale);

pp) la legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6 (Modifica all'art. 18 (Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»);

qq) la legge regionale 13 maggio 1988, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla 1.r. 19 agosto 1986, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia»);

rr) la legge regionale 10 aprile 1989, n. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale con modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni);

ss) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 76 (Modificazioni ed integrazioni alla 1.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»);

tt) la legge regionale 2 gennaio 1990, n. 2 (Adeguamento deicompensi previsti dall'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 «Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo» modificata dall'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 18);

uu) la legge regionale 22 gennaio 1990, n. 5 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale»);

vv) la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 4 (Integrazione e modifica dell'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48 «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali»);

ww) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 12 (Modifica all'art. 20 (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione dellal.r. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del parco dei Colli di Bergamo»);

xx) la legge regionale 1° giugno 1993, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi peratività di promozione educativa e culturale»);

yy) la legge regionale 12 ottobre 1993, n. 30 (Modifica del comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatori a »),

zz) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia»);

aaa) la legge regionale 22 aprile 1994, n. 16 (Sostituzione dell'art. 28-*sexies* (Contributo in capitale a fondo perduto) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall'art. 6 della 1.r.14 dicembre 1991, n. 33);

bbb) la legge regionale 9 dicembre 1994, n. 38 (Integrazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo»);

ccc) la legge regionale 14 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla 1.r. 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6»);

ddd) la legge regionale 8 aprile 1995, n. 17 (Modifica della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e successive modificazioni ed integrazioni);

eee) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 27 (Modifiche alla 1.r.12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»);

fff) la legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modifiche della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Norme transitorie);

ggg) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 19 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione». Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria»);

hhh) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali»);

iii) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 22 (Modifiche alla 1.r. 26 marzo 1990, n. 20 ed alla 1.r. 14 giugno 1986, n. 17. Deleghe a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale);

jjj) la legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali);

kkk) la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, dì tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);

lll) la legge regionale 27 dicembre 1999, n. 29 (Modifica ed integrazione della legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettifiche cartografiche e sostituzione tav. 2 «zonizzazione» in scala 1:10.000);

mmm) la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 5 (Modifica del. l'art. 7 della 1.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego»),

nnn) la legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000);

ooo) la legge regionale 26 aprile 2001, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul *referendum* abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni»);



ppp) la legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivi.tà venatoria»);

qqq) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000»);

rrr) la legge regionale 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e successive modificazioni);

sss) la legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti);

ttt) la legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);

uuu) la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 18 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria))

vvv) la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 19 (Modifica dell'art. 9-*bis* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

www) la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità);

xxx) la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale);

*yyy)*la legge regionale 28 settembre 2004, n. 23 (Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005);

zzz) la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 25 (Conferimenti di funzioni ad Infrastrutture lombarde S.p.A. con modifiche di leggi regionali);

aaaa) la legge regionale 23 novembre 2004, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»);

bbbb) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»);

cccc) la legge regionale 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei,sottotetti esistenti);

dddd) la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);

eeee) la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);

ffff) la legge regionale 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»);

gggg) la legge regionale 14 luglio 2006, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana»),

hhhh) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 19 (Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»);iiii) la legge regionale 22 febbraio 2007, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale));

jjjj) la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

kkkk) la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));

llll) la legge regionale 3 ottobre 2007, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

mmmm) la legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

nnnn) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008);

oooo) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» - Collegato in materia di istruzione);

pppp) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 9 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM));

qqqq) la legge regionale 6 maggio 2008, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica));

rrrr) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti));

ssss) la legge regionale 8 ottobre 2008, n. 26 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale));

tttt) la legge regionale 14 novembre 2008, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giulianodalmata-istriano));

uuuu) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla legge regionale 19/2007 - (Collegato ordinamentale));

vvvv) la legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche);

wwww) la legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 - Collegato ordinamentale).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano altresì abrogate:

a) la legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 (Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici);

b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 (Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale);

c) la legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 (Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese);

d) la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione ed assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi);

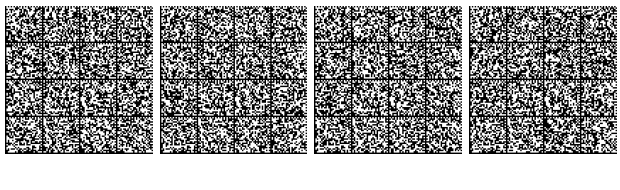
e) la legge regionale 19 marzo 1980, n. 30 (Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente);

f) la legge regionale 19 maggio 1980, n. 61 (Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari);

g) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 66 (Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali);

h) la legge regionale 27 luglio 1981, n. 40 (Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari);

i) la legge regionale 7 agosto 1981, n. 45 (Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.P.A.);



j) la legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 (Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83);

k) la legge regionale 15 luglio 1982, n. 38 (Interventi urgenti nel settore degli acquedotti);

1) la legge regionale 22 novembre 1982, n. 64 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste);

m) la legge regionale 27 giugno 1983, n. 51 (Assegnazione agli Enti Locali dei fondi per l'assistenza- e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 del D,L. 55/1983 convertito con legge 26 aprile 1983 n. 131);

n) la legge regionale 6 agosto 1984, n. 40 (Costituzione della società «Campione d'Italia Iniziative S.p.A.»);

o) la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 5 (Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.));

p) la legge regionale 23 aprile 1985, .n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori);

q) la legge regionale 6 dicembre 1985, n. 80 (Partecipazione della Regione Lombardia all'aumento del capitale sociale della S.p.A. «Lombardia Risorse»);

r) la legge regionale 10 agosto 1987, n. 20 (Interventi straordinari ed urgenti nei Comuni della Lombardia interessati alle calamità naturali verificatesi nel luglio 1987);

s) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 37 (Partecipazione alle società consortili per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso);

t) la legge regionale 16 maggio 1988, n. 27 (Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como);

u) la legge regionale 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990);

v) la legge regionale 15 settembre 1989, n. 51 (Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989/1990);

w) la legge regionale 3 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni relative alla formazione professionale degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane);

x) la legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori);

y) la legge regionale 10 dicembre 1992, n. 42 (Aumento del capitale sociale della società Lombardia Risorse S.p.A.);

z) la legge regionale 27 dicembre 1993, n. 48 (Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23);

aa) la legge regionale 22 aprile 1994, n. 15 (Conferimento alle società a partecipazione regionale Lombardia Risorse S.p.A. e Lombardia Lavoro S.p.A. in liquidazione);

bb) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 32 (Differimento del termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla 1.r. 23/90 così come modificato dalla legge regionale 48/93);

cc) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 33 (Classificazione delle strade della regione Lombardia);

dd) la legge regionale 17 agosto 1995, n. 41 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia);

ee) la legge regionale 26 marzo 1996, n. 8 (Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano);

ff) la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali);

gg) la legge regionale 3 dicembre 1997, n. 42 (Rifinanziamento degli articoli 42, comma 1, lettera *e)*, 71 e 72 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia» e successive modificazioni);

hh) la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);

ii) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera *a)* della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4);

jj) la legge regionale 7 agosto 2002, n. 18 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

kk) la legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005);

ll) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 13 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006);

mm) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 14 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (art. 4, legge 157/1992 e allegato D della 1.r. 26/1993));

nn) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 20 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (art. 4, legge 157/1992 e allegato D della 1.r. 26/1993));

oo) la legge regionale 6 agosto 2007, n. 21,(Approvazione del piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi));*pp)* la legge regionale 30 luglio 2008, n. 23 (Approvazione del piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui ai commi 1 e 2, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.

Art. 3.

Modifiche di leggi regionali

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 20, comma 3-*bis*, dopo le parole: «regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 93-bis»;

b) dopo l'art. 93 è inserito il seguente:

«Art. 93-bis
(Regolamento di contabilità)

1. Con regolamento sono definite le procedure inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.» .

2. Alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.» .

3. Alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 31 (Diritto allo adio - norme di attuazione) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per gli anni successivi, alla determinazione della spesa per le finalità previste dall'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* e dall'art. 12, si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l.r. 34/1978. In particolare, al finanziamento degli oneri di cui all'art. 12, lettera *e)*, si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio dei singoli esercizi all'UPB 2.1.1.2.406 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità".».

4. Alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attua.- one dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico) è ap)rtata la seguente modifica:

a) dopo il comma 10 dell'art. 5 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Il compenso agli esperti estranei all'amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3 è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a 130 euro per il presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone di presenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.» .

5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistea delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 mar) 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrai dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del tpo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente odifica:

a) al comma 7-*bis* dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalle attività dell'osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta delfondo nazionale per le politiche sociali.».

6. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 8 dell'art. 15 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 "Spese generali". » .

Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione .goziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 dell'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale è resa dalla provincia al comitato per l'accordo di programma di cui al comma 5.»;

b) dopo il comma 11 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«11.1. Se l'accordo di programma comporta variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia, depositato presso la segreteria provinciale e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni nei successivi quindici giorni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che avviene entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria.»;

c) dopo il comma 13 dell'art. 6 è aggiunto il seguente: «13-*bis*. Agli accordi di programma di cui al presente articolo e all'art. 34 del d.lgs. 267/2000 comportanti variante urbanistica e promossi prima che il piano territoriale di coordinamento della relativa provincia sia divenuto efficace, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale.».

8. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) è apportata la seguente modifica:

a) prima del comma 1 dell'art. 10 è inserito il seguente:

«01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis), si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e con le risorse stanziate all'UPB 5.2.1.2.87 "Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali".».

9. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7-*bis* dell'art. 13, le parole «si svolgano le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali».

10. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 24:

1) dopo le parole: «il fondo di rotazione costituito» sono inserite le seguenti: «presso Finlombarda S.p.A.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entrò il limite massimo di 154.937 euro all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.»,

b) dopo il comma 6 dell'art. 36 è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'autorizzazione delle spese di cui all'art. 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).».

11. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 40 quinquies è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici. ».

12. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 13 dell'art. 34,, le parole: «derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall'attuazione dell'art. 28-bis».

13. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all'art. 36, comma 2, prima dell'istituzione dell'apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'art. 2, comma 1, della stessa legge.».

14. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)

1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all'art. 10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge 119/2003.».

Art. 4.

Norma transitoria riguardante procedimenti in materia di cultura

1. I procedimenti avviati alla data del 28 marzo 2009 in base alle disposizioni di cui alle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale), 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico), 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale), 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani), 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali), 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali 3911974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 -Collegato ordinamentale) si concludono secondo le disposizioni in vigore al momento del loro avvio.

Art. 5.

Abrogazione di regolamenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 20 giugno 1975, n. 2 (Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);

b) regolamento regionale 13 settembre 1977, n. 3 (Particolari disposizioni regolamentari per la caccia in zona Alpi. Stagione venatoria 1977/1978);

c) regolamento regionale 10 giugno 1980, n. 2 (Disciplina e gestione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi);

d) regolamento regionale 30 giugno 1981, n. 1 (Funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione agraria. Art. 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47);

e) regolamento regionale 13 marzo 1988, n. 1 (Regolamento del controllo di qualità in ematologia e coagulazione);

f) regolamento regionale 23 aprile 1988, n. 2 (Disciplina della gestione e del prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha 1.1758) nel territorio della Regione Lombardia);

g) regolamento regionale 31 luglio 1989, n. 2 (Gestione delle Aziende Faunistiche ai sensi dell'art. 18 della 1.r. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni);

h) regolamento regionale 26 agosto 1989, n. 3 (Disciplina delle zone per l'allevamento dei cani e per le gare cinofile;

i) regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4 (Gestione delle aziende agro-venatorie);

j) regolamento regionale 12 dicembre 1994, n. 2 (Controllo di qualità in immunoematologia);

k) regolamento regionale 28 marzo 1995, n. 1 (Controllo di qualità in microbiologia);

1) regolamento regionale 28 aprile 1997, n. 1 (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24, comma 7, della 1.r. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria»);

m) regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 7 (Modifiche al Regolamento Regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»);

n) regolamento regionale 23 maggio 2003, n. 10 (Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»);

o) regolamento regionale 5 agosto 2003, n. 17 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»);

p) regolamento regionale 5 ottobre 2004, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI11309)» e disposizioni transitorie).

Art. 6.

Limitazioni all'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati negli impianti termici civili - Disposizioni urgenti per la tutela della qualità dell'aria

1. Nelle zone Al, A2, B e C del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è limitato l'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati in impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei termini seguenti:

a) per gli impianti termici civili aventi potenza termica minore o uguale a 10 MW termici, l'utilizzo dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere *h)* e *i)* e Sezione 2, lettere 1) e *m)*, dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006 (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ed emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio) è vietato;

b) per gli impianti termici civili, aventi potenzialità termica maggiore di 10 MW termici, che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 già utilizzavano tali combustibili, l'impiego dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere *h)* e *i)* e Sezione 2, lettere 1) e *m)*, dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006, è possibile a condizione che vangano rispettate entrambe le seguenti prescrizioni:

1) limiti di emissione riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi anidri:

SO2 + NOX (come NO2) + NH3 (come NO2) 5 600 mg/Nmc

Polveri 5- 20 mg/Nmc;

2) installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni per gli inquinanti di cui al numero 1 e collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi impianti; in questa condizione, i limiti si intendono medi giornalieri per l'intero impianto, calcolati sulle ore di effettivo funzionamento di ciascun generatore.

2. L'inosservanza delle limitazioni previste dal comma 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27, comma, della legge regionale 24/2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* lla Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare me legge della Regione lombarda.

Milano, 22 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/971 del 9 febbraio 2010)

10R1249

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. **12.**

Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 8 del 26 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all'art. 55 e inserimento dell'art. 55-bis *alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»*

1. Al titolo II della parte II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate seguenti modifiche:

a) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente:

«Titolo II Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia -Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici»;

b) l'art. 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici,idrogeologici e sismici) 1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. Tali attività sono eserci¬tate per le finalità e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. L'azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e statali: *a)* promuovere un'efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l'equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti;

b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti;

c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attività produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale che comportano impatti territoriali significativi;

d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delleopere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza significativa per l'equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni di volontariato;

e) riqualificare i corsi d'acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore. 3. Sulla base degli indirizzi della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 61 del d.lgs. 152/2006, svolge azioni conoscitive, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Giunta regionale, nell'ambito delle azioni di governo integrato delle acque, definisce:

a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze;

b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l'individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;

c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d'acqua;

d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all'art. 3;

e) le misure di indirizzo e coordinamento dell'azione degli enti del sistema regionale, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bi¬lancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), controllandone i risultati.

5. Quanto definito al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, integra i contenuti del piano territoriale regionale di cui all'art. 19.

6. Nell'ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai criteri di cui all'art. 57, è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).»;

c) dopo l'art. 55 è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis (Progetti strategici di sottobacino idrografico)

1. La Regione riconosce nei sottobacini idrografici lombardi del distretto del fiume Po gli ambiti territoriali adeguati per il governo delle acque e dei suoli.

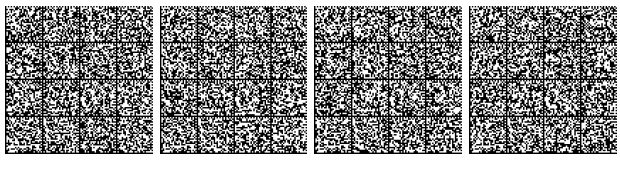
2. In applicazione dell'art. 61, comma 1, lettere *b)* e *h)*, e dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale predispone progetti strategici di sottobacino idro¬grafico per il raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 55, comma 2. I progetti strategici di sottobacino idrogra¬fico sono elaborati in accordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati, attraverso processi partecipativi.

3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti nel rispetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e del piano territoriale regionale e perseguono in particolare i seguenti obiettivi e contenuti: *a)* governo dei processi di trasformazione territoriale finalizzati alla riqualificazione dei sottobacini idrografici, con riferimento ai corsi d'acqua di competenza della Regione;

b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché raccordo e coordinamento con le azioni di interesse interregionale, per il contenimento e la riduzione del degrado paesaggistico - ambientale e per la valorizzazione delle acque e dei suoli;

c) integrazione in un contesto di sottobacino idrografico della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e dei piani di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi ed ai contenuti di cui agli articoli 56 e 57;

d) individuazione delle priorità di intervento per l'assetto idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema permanente di manutenzione territoriale diffusa integrato con le politiche regionali di sviluppo rurale e di forestazione.



4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta linee guida che comprendono, tra l'altro: *a)* criteri e metodi per la individuazione, delimitazione e caratterizzazione dei sottobacini idrografici naturali;

b) misure ed indirizzi per il contenimento dei fenomeni di degrado, per la valorizzazione e riqualificazione paesaggistico - ambientale dei sottobacini di cui alla lettera *a)*;

c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali interessati secondo quanto disposto dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e dall'art. 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e sociali che hanno partecipato all'elaborazione del progetto, nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I progetti approvati costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume di cui all'art. 45, comma 9, della l.r. 26/2003, e per la pianificazione comunale e provinciale.

6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del comma 5, si configurano come proposte per la formazione di programmi e progetti di cui all'art. 61, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 152/2006 per i sottobacini del distretto ricadenti nel territorio regionale. I progetti strategici di sotto-bacino possono inoltre configurarsi come strumenti di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale, di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, a seguito dell'espletamento delle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, di cui agli articoli 66 e 68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le amministrazioni statali competenti.».

Art. 2.

Modifiche al comma 114 dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"»

1. All'art. 3, comma 114, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento difunzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), sono apportate le seguenti modifiche: *a)* alla lettera *a)* dopo le parole «relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica» sono aggiunte le parole «di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), »;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-bis) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'art. 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso;» .

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta Regionale adotta le linee guida di cui all'art. 55-*bis*, comma 4, della l.r.12/2005, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese per i progetti strategici di sottobacino idrografico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.2.2.109 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo» ed alla UPB 6.4.6.2.146 «Risorse idriche» del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/972 del 9 febbraio 2010)

10R1250

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. **051/ Pres.**

LR 14/2002. Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Guilia n. 12 d el 24 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e nello specifico l'art. 23 che disciplina i lavori in economia;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2003, n 0165/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002, recante ''Disciplina organica dei lavori pubblici''» e nello specifico l'art. 67 che individua le tipologie di lavori eseguibili in economia; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 e nello specifico l'art. 4 che disciplina gli acquisti di beni e servizi; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n. 399 con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Art. 1.
Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, di seguito Direzione centrale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 2.
Modalità di acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:

a) amministrazione diretta;

b) procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3.
Elenco operatori economici

1. La Direzione centrale può istituire elenchi di operatori economici per le finalità di cui all'art. 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e può attingere anche da elenchi istituiti da altre Direzioni centrali dell'amministrazione regionale.

2. L'iscrizione all'elenco deve essere formalmente richiesta a seguito di idonee forme di pubblicità, al fine di rispettare la massima partecipazione dei soggetti fornitori, garantendo la più ampia concorrenzialità.

3. L'elenco deve essere periodicamente aggiornato, con cadenza massima triennale, e la qualificazione dei operatori economici avviene in base ai requisiti di affidabilità e capacità tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

4. Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza deve essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a tutti i partecipanti.

Art. 4.
Individuazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002) la realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della Direzione centrale; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti;

b) interventi in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Possono inoltre essere eseguiti in economia con il cottimo fiduciario i lavori di non rilevante entità relativi a costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, di competenza regionale, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.

Art. 5.
Individuazione dei servizi

1. Possono essere acquisiti in economia i servizi tecnico-professionali funzionali alle attività della Direzione centrale e in particolare:

a) servizi di assistenza tecnica, rilevazione dati, analisi e studio connessi alla materia del trasporto di persone, del trasporto merci, della logistica, della viabilità stradale e ferroviaria e delle telecomunicazioni;

b) servizi di noleggio, manutenzione, assistenza e riparazione di beni acquistati o in uso agli uffici della Direzione centrale;

c) servizi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, riunioni, manifestazioni, convegni e seminari;

d) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili;

e) servizi di traduzione e interpretariato;

f) servizi necessari alla realizzazione, acquisizione, manutenzione, noleggio e gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all'efficienza ed alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia dell'incolumità pubblica nell'ambito delle infrastrutture oggetto degli interventi di cui all'art. 4;

g) servizi di illuminazione e segnalamenti connessi alle infrastrutture oggetto degli interventi di cui all'art. 4;

h) servizi necessari per i controlli diretti ad accertare lo stato e l'efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali;

i) effettuazione di indagini geognostiche-geotecniche, di analisi chimico-fisiche, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale nonché ogni altra indagine, analisi o studio necessari al conseguimento degli obiettivi programmati o richiesti dalle normative.

Art. 6.
Individuazione delle forniture di beni

1. Possono essere acquisiti in economia le forniture di beni funzionali alle attività della Direzione centrale e in particolare:

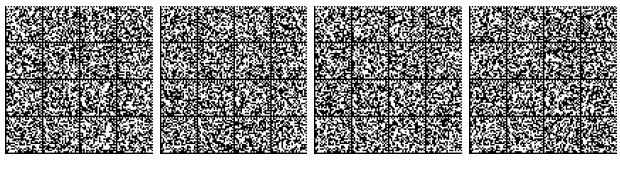
a) materiale hardware, e in particolare personal computer, palmari, periferiche di alimentazione, visualizzazione, archiviazione e stampa, apparecchiature GPS, loro accessori, e relativi materiali di consumo e servizi assistenza on site; *b)* materiale didattico, formativo e di aggiornamento professionale e in particolare libri, riviste;

c) cancelleria, attrezzature da ufficio, supporti di memorizzazione e in particolare CD, DVD, USB Pen, supporti di stampa di diverse tipologia e dimensioni;

d) acquisto di spazi per articoli pubblicitari, pubblicazione di avvisi di concorso, bandi, pubblicazione di gare d'appalto e ogni altro avviso legale dovesse rendersi necessario;

e) prodotti software di sistema e applicativi, accesso a banche dati on-line nonché relativa assistenza;

f) carte storiche, topografiche e tecniche di scale diverse, su supporto cartaceo o informatico relative al territorio regionale e a quello delle regioni e stati limitrofi, e database territoriali geo-riferiti relativi ai medesimi contesti territoriali;



g) forniture per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, riunioni, manifestazioni, convegni e seminari;

h) spese per l'acquisto, la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione di materiale promozionale quale gadget, pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, DVD, video, o altro materiale informatico o supporto multimediale;

i) *forniture necessari per i controlli diretti ad accertare lo stato e l'efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali.*

Art. 7.
Ulteriori casi di acquisizioni in economia

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, il ricorso all'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico o artistico.

Art. 8.
Limiti di importo

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 12/2003 fino al limite di importo di € 130.000,00 e l'esecuzione di lavori in economia è ammessa ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 14/2002 fino al limite di importo di € 200.000,00. Tali limiti si intendono in ogni caso al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

2. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina delle acquisizioni o esecuzioni in economia.

Art. 9.
Contratti di importo superiore a € 20.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 ed entro i limiti di importo di cui all'art. 8, seleziona almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'aggiudicatario, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. Qualora non sia rinvenibile un numero di operatori economici pari a cinque, la selezione può essere operata anche su un numero inferiore.

2. La Direzione centrale invita mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificata, di seguito per brevità lettera di invito, gli operatori selezionati a presentare offerta. La lettera di invito deve precisare il criterio prescelto, tra il prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, per il raffronto delle offerte e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa deve precisare gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera di invito deve contenere una precisa descrizione del bene, del servizio o del lavoro, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'I.V.A. La lettera di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in particolare di:

a) confermare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

c) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare, ove necessario per la prestazione.

4. La lettera di invito deve inoltre prevedere:

a) che l'offerta sia debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e che la stessa costituisca proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile;

b) che la proposta contrattuale pervenga entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;

c) l'impegno per l'offerente a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

d) l'obbligo per l'offerente di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione e le penalità applicate in caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione;

f) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del servizio, del bene o dei lavori e alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. La lettera di invito può riportare la clausola per cui l'amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua.

6. L'offerta deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito e deve contenere, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 3:

a) la copia della lettera di invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle condizioni ivi contenute, integrata a cura dell'offerente in tutte le parti, ove tale integrazione sia prevista e richiesta;

b) la documentazione richiesta con la lettera di invito;

c) l'offerta tecnica, in particolare qualora sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) l'offerta economica.

7. L'aggiudicatario è individuato, utilizzando il criterio di valutazione indicato nella lettera di invito, tra gli offerenti ammessi alla selezione.

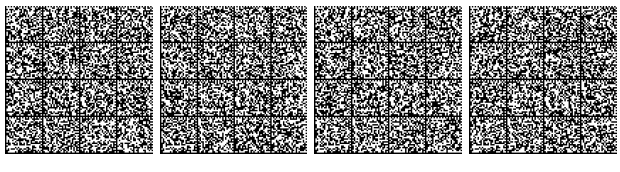
8. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione nominata, in numero dispari, successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di ulteriori 4 dipendenti della Direzione centrale, ovvero di altre Direzioni centrali dell'amministrazione regionale, se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario è dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti della suddetta commissione.

9. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili è, altresì, data comunicazione delle motivazioni di esclusione.

10. In seguito all'aggiudicazione si provvede alla stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni, dei servizi o dei lavori.

Art. 10.
Contratti di importo fino a € 20.000,00

1. I contratti di importo fino a euro 20.000,00, I.V.A. esclusa, possono essere affidati anche a seguito dell'interpello di un unico operatore economico secondo le procedure di cui al comma 2.



2. Il responsabile dell'istruttoria propone al responsabile del procedimento i beni, i servizi e i lavori da acquisire o eseguire e l'operatore economico o gli operatori economici, selezionati previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dall'amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.

3. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento.

Art. 11.
Contratti in caso di urgenza

1. Nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)* il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni contrattuali eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

2. Il verbale è trasmesso al soggetto competente a disporre la spesa; quest'ultimo dispone, l'immediata acquisizione dei beni, dei servizi o dei lavori contestualmente alla formalizzazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria.

Art. 12.
Garanzie

1. La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta è prestata secondo le modalità previste dall'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 per le acquisizioni di beni e servizi nonché secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 1, della legge Regionale n. 14/2002 per i lavori.

2. L'offerente è esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

a) qualora il valore del contratto non superi il valore di € 20.000,00, I.V.A. esclusa;

b) per servizi, beni e lavori da acquisire in caso di urgenza;

c) qualora sia un ente pubblico o un organismo di diritto pubblico.

3. La garanzia definitiva da produrre in sede di stipula del contratto è prestata secondo le modalità previste dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 per le acquisizioni di beni e servizi nonché secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 14/2002 per i lavori.

4. Le garanzie di cui al presente articolo devono essere emesse nelle forme previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

Art. 13.
Adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 14.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio in particolare:

a) alla legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) al decreto legislativo n. 163/2006;

c) all'art. 4 della legge regionale n. 12/2003;

d) alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

e) alla legge regionale n. 14/2002 e all'art. 67 del decreto del Presidente della Regione n. 5 giugno 2003, n. 0165;

f) al decreto del Presidente della Regione n. 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: Tondo

10R1226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2010, n. **054/Pres.**

LR 12/2006, art. 7, comma 8. Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 31 marazo 2010)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che risulta modificato dall'art. 10, comma 86, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)», in base al quale l'amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo;

Dato atto che con proprio decreto 29 aprile 2009, n. 0120/Pres. è stato emanato il «Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell' art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)»;

Considerato che appare necessario provvedere a una rivisitazione delle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle alle esigenze operative del Servizio pari opportunità e politiche giovanili per la promozione e il sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di prevedere, in particolare, per la concessione di contributi per interventi di soggetti pubblici e privati diretti al perseguimento delle finalità sopra richiamate il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disponendo l'applicazione del procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 per la promozione e il sostegno di interventi mirati su temi specifici nell'ambito delle medesime finalità;

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili;
Ritenuto di potere procedere all'emanazione del regolamento di cui si tratta, nella considerazione che corrisponde alle finalità di legge, alle esigenze operative del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, prevedendo disposizioni prevalentemente di natura tecnica e dirette a migliorare e a semplificare le procedure amministrative;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 dell'11 marzo 2010;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il «Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

p. Il Presidente
Il vicepresidente: Ciriani

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI INIZIATIVE E INTERVENTI DIRETTI A DIFFONDERE LA CULTURA DEL RISPETTO TRA I SESSI, A GARANTIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO, A PROMUOVERE E ATTUARE STRUMENTI DI PREVENZIONE E DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2006, N. 12 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2006-2008 AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.
Modalità di attuazione di iniziative e interventi

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale attua iniziative e interventi secondo le seguenti modalità:

a) realizzazione di iniziative proprie mediante acquisizione in economia di beni e servizi;

b) sostegno di iniziative realizzate in convenzione con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;

c) promozione e sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati mediante la concessione di contributi.

Art. 3.
Soggetti destinatari

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 12/2006, sono soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente regolamento:

a) enti locali;

b) associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale;

c) terzo settore;

d) soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano i seguenti requisiti:

a) hanno la propria sede o svolgono la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia;

b) sono iscritti a registri o albi se è previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici.

Capo II
INIZIATIVE PROPRIE

Art. 4.
Iniziative proprie

1. Per la realizzazione di iniziative proprie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, trova applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 settembre 2007, n. 277 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo).

Capo III
INIZIATIVE IN CONVENZIONE

Art. 5.
Iniziative realizzate in convenzione

1. Per il sostegno di iniziative realizzate in convenzione previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, l'Amministrazione regionale provvede all'emissione di un avviso pubblico diretto all'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 6.
Avviso pubblico

1. L'avviso pubblico contiene tutti gli elementi per l'individuazione dell'iniziativa, i requisiti dei soggetti destinatari dell'avviso, i tempi e la spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa, l'onere finanziario a carico dell'amministrazione regionale, i termini e le modalità di presentazione della domanda.

2. L'avviso di cui al comma 1 è emanato con decreto del direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 7.
Convenzioni

1. Le convenzioni sono stipulate tra l'amministrazione regionale e il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato di cui all'art. 3, individuato a seguito dell'avviso previsto dall'art. 6.

2. Le convenzioni prevedono l'oggetto dell'iniziativa, i tempi di realizzazione, le spese considerate ammissibili, gli obblighi dei soggetti contraenti, la misura massima della partecipazione finanziaria dell'amministrazione regionale, le modalità di concessione e erogazione del-



l'intervento finanziario, le modalità di verifica della realizzazione dell'iniziativa e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

CAPO IV
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 8.
Contributi per interventi di soggetti pubblici e privati

1. I contributi per la promozione e il sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Per la promozione e il sostegno di interventi mirati su temi specifici nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, i contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.
Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contribuiti.

Art. 10.
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 11.
Procedimento contributivo a graduatoria

1. I soggetti di cui all'art. 3 presentano, dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno, domanda di contributo per interventi di cui all'art. 8, comma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata lav.univ.ric@certregione.fvg.it.

2. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento recante, in particolare, la descrizione delle attività svolte in passato dal soggetto richiedente, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi, luoghi e modalità di realizzazione dell'intervento, degli obiettivi e risultati attesi, delle attività previste, del numero e caratteristiche dei destinatari e di ogni altro elemento ritenuto necessario;

b) preventivo analitico di spesa relativo all'intervento suddiviso nelle categorie di spesa di cui al comma 8;

c) piano finanziario di copertura delle spese;

d) per soggetti privati, copia di atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà attestante i requisiti di cui all'art. 3, comma 2;

e) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. La data di presentazione della domanda è determinata:

a) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;

b) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico.

4. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nel territorio regionale e diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare gli strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni.

5. Le domande sono valutate da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca, composta dal Direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, dal Direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili o da un suo delegato e da un dipendente regionale dello stesso Servizio.

6. La Commissione valuta le domande, assegnando un punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'intervento rispetto alle finalità di cui all'art. 1;

b) qualità dell'intervento anche con riferimento alle metodologie impiegate e al grado di innovatività dello stesso;

c) fattibilità dell'intervento dal punto di vista organizzativo e gestionale;

d) competenze e capacità organizzative dei soggetti proponenti e attuatori;

e) efficacia dell'intervento, impatto sul territorio in termini di coinvolgimento di persone.

7. In caso di valutazione che comporta parità nella graduatoria, la Commissione applica i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) previsione di forme di partenariato o di collaborazione con soggetti pubblici o privati;

b) durata dell'intervento;

c) rapporto tra costi e benefici;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato ai sensi del comma 3; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

8. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti all'intervento:

a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione;

b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;

c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;

d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;

e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;

f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

9. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

10. Il Servizio competente determina l'intensità del contributo in sede di assegnazione dello stesso sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto del limite di cui al comma 9.

Art. 12.
Procedimento contributivo a bando

1. Il bando per la concessione di contributi per interventi di cui all'art. 8, comma 2, prevede, in particolare:

a) oggetto e finalità;

b) soggetti destinatari;

c) tipologia degli interventi ammissibili a contributo;

d) termini e modalità di presentazione della domanda;

e) risorse finanziarie;

f) intensità del contributo, non superiore al 90 per cento della spesa complessiva considerata ammissibile, e eventuale importo massimo dello stesso;

g) spese considerate ammissibili relative alle seguenti macrocategorie:

1) risorse umane;

2) acquisizione di materiali;

3) fornitura di servizi;

4) beni strumentali;

h) cause di inammissibilità e esclusione;

i) criteri di priorità e di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle domande;

l) modalità di concessione e erogazione del contributo.

2. Il bando è emanato con decreto del direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Le domande di contributo, corredate della documentazione prevista dal bando, sono presentate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, alla Direzione centrale Lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il termine e con le modalità previsti dal bando a pena di inammissibilità.

4. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla Commissione di cui all'art. 11.

5. La valutazione comparata delle domande, da inserire in graduatoria, avviene tenendo conto dei criteri di priorità indicati nel bando e in base ai seguenti requisiti riferiti all'intervento:

a) coerenza rispetto alle finalità del regolamento e del bando;

b) carattere innovativo;

c) ricaduta sul territorio: efficacia e soggetti coinvolti;

d) complessità e completezza;

e) fattibilità;

f) progettualità integrata con collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Art. 13.
Modalità di assegnazione dei contributi

1. Con atto amministrativo, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori risorse.

Art. 14.
Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente sulla base della documentazione prevista dal presente regolamento.

2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, in misura non superiore al 70 per cento, per i contributi di cui all'art. 11, o nella misura prevista dal bando, per i contributi di cui all'art. 12.

4. L'erogazione in via definitiva del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'art. 15.

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore di una percentuale superiore al 10 per cento rispetto alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purché l'intervento risulti sostanzialmente inalterato.

6. Per le associazioni di volontariato l' importo del contributo è ridotto, in sede di rendicontazione, a fronte di minori spese, in proporzione alla minor spesa rendicontata rispetto al contributo concesso.

7. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti dell'intervento e il totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 15.
Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a contributo, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, la seguente documentazione:

a) per gli enti pubblici e le società partecipate con capitale prevalente della Regione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l'attività per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) per le istituzioni, associazioni senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e fondazioni, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa; per le associazioni di volontariato il rendiconto è limitato all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo;

c) per i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario, attestante lac corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) per tutti i soggetti beneficiari, relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.
Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2010 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11 è fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 17.
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.
Abrogazione

1. È abrogato il Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 aprile 2009, n. 120.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il vice presidente: Ciriani

10R1227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2010, n. **059/Pres.**

LR 18/2005, art. 5. Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 5, comma 3, che disciplina la composizione della Commissione regionale per il lavoro;

Visto il proprio decreto 22 settembre 2008, n. 0252/Pres., che ha ricostituito la sopra citata Commissione, e i successivi propri decreti 20 ottobre 2009, n. 0292/Pres. e 12 gennaio 2010, n. 01/Pres., che hanno disposto la sostituzione di due componenti della Commissione stessa;

Atteso che nell'attuale composizione della Commissione è presente, in qualità di rappresentante delle associazioni dei lavoratori, il signor Mauro Agricola, componente effettivo, designato dalla Unione Italiana Lavoratori (UIL) del Friuli Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale il signor Mauro Agricola ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della Commissione;

Vista la nota del 19 febbraio 2010 con cui la UIL del Friuli Venezia Giulia ha comunicato la designazione del signor Maurizio Burlo quale componente effettivo della Commissione, in sostituzione del signor Mauro Agricola;

Viste le dichiarazioni fatte pervenire dall'interessato relative all'insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di provvedere alla nomina del signor Maurizio Burlo, in sostituzione del signor Mauro Agricola, quale componente effettivo della Commissione regionale per il lavoro in rappresentanza delle associazioni dei lavoratori, su designazione della UIL del Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2010, n. 485;

Decreta:

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è nominato, quale componente della Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, il signor Maurizio Burlo, componente effettivo, designato dall'Unione Italiana Lavoratori (UIL) del Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del signor Mauro Agricola.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2010, n. **065/Pres.**

LR 29/2005. Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"» e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 98 della citata legge regionale 29/2005, che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati;

Visto, in particolare, il comma 4 del menzionato art. 98 della medesima legge regionale 29/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento e vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", e successive modifiche;

Visto l'art. 2, comma 46, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)" che modifica l'art. 98 della legge regionale 29/2005 introducendo la previsione di cui al comma 3.2 in base alla quale, nell'ambito del Fondo sopra specificato, possono essere attivati finanziamenti anche in forma di prestito partecipativo per favorire, in particolare, la capitalizzazione e la ricapitalizzazione delle imprese beneficiarie;

Ritenuto necessario, pertanto, adeguare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0354/Pres./2006, in osservanza al mutato quadro legislativo regionale, provvedendo alle opportune modifiche degli articoli 3, 4, 5, 9, 10, 15, nonché all'introduzione dell'art. 6 bis e dell'allegato C;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche e integrazioni del più volte menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente decreto, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 537 del 25 marzo 2010;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione

dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354, in attuazione di quanto previsto dall'art. 98, comma 3.2, come introdotto dall'art. 2, comma 46, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione «Legge finanziaria 2010»).

Art. 2.
Modifiche all'art. 3 del DPReg. n. 0354/2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «Fatto salvo quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dal comma 1-*ter* e»;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1 ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui all'art. 6 bis sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), con riferimento al campo di applicazione stabilito all'art. 1 del regolamento comunitario medesimo, evidenziato all'allegato C».

Art. 3.
Modifiche all'art. 4 del DPReg. n. 0354/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006, dopo le parole «dall'art. 5» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 6-bis».

Art. 4.
Modifiche all'art. 5 del DPReg. n. 0354/2006

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006, dopo le parole «del regolamento (CE) n. 800/2008» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del regolamento (CE) n. 1998/2006».

Art. 5.
Introduzione dell'art. 6 bis del DPReg. n. 0354/2006

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Finanziamenti agevolati in forma di prestito partecipativo)*. - 1. In conformità all'art. 98, comma 3.2, della legge regionale 29/2005, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate per l'attivazione di prestiti partecipativi a favore di società iscritte nel registro delle imprese, aventi la sede legale ed almeno un'unità operativa nel territorio regionale.

2. I prestiti partecipativi sono finalizzati a rafforzare il patrimonio delle società mediante l'immissione di nuove risorse che costituiscono un effettivo incremento della dotazione patrimoniale da mantenersi per il periodo di durata del finanziamento.

3. I prestiti partecipativi sono diretti a finanziarie le seguenti iniziative:

a) ricapitalizzazione di impresa costituita in forma di società;

b) capitalizzazione di società, anche unipersonale, risultante dalla trasformazione di impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera *a)*, il finanziamento è concesso a fronte della deliberazione della società dell'aumento del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci, per un importo pari a quello del prestito partecipativo. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci effettuano i versamenti bancari a titolo di conferimento alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera *b)*, il finanziamento è deliberato a fronte dell'impegno da parte del titolare dell'impresa a costituire, tramite conferimento dell'azienda, una società commerciale. La concessione del finanziamento deliberato è condizionata alla costituzione della società conferitaria. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti bancari a titolo di conferimento relativi alla suddetta quota di capitale sociale alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società conferitaria e l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese deve aver luogo entro sei mesi, in caso di società di persone, ovvero entro dodici mesi, in caso di società di capitali, dalla data di deliberazione del finanziamento.

6. Le imprese beneficiarie hanno, in particolare, l'obbligo di:

a) non estinguere anticipatamente il finanziamento;

b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del finanziamento;

c) dare tempestiva copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del finanziamento;

d) dimostrare con precisione, per mezzo di documenti bancari e della regolare tenuta della contabilità, che l'aumento di capitale sottoscritto è stato effettivamente versato alle scadenze e per gli importi previsti in apposito conto e che l'aumento di capitale effettivamente versato costituisce un incremento del patrimonio netto rispetto all'ammontare esistente prima della deliberazione dello stesso;

e) iscrivere l'aumento di capitale sociale deliberato ed interamente sottoscritto nel registro delle imprese nei termini di legge, nonché comunicare allo stesso l'avvenuto versamento dei conferimenti entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del finanziamento;

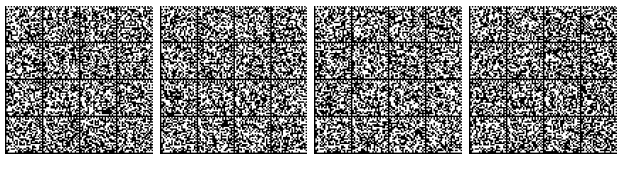
f) mantenere la sede legale ed almeno un'unità operativa nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi.».

Art. 6.
Modifiche all'art. 9 del DPReg. n. 0354/2006

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1-*ter*. I prestiti partecipativi di cui all'art. 6-*bis* hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.»;



b) al comma 4 bis, dopo le parole «Per le operazioni di cui all'art. 6, comma 1 bis» sono inserite le seguenti: «e all'art. 6-bis»;

c) al comma 5, dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero, nel caso dei prestiti partecipativi di cui all'art. 6-*bis*, nel rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 7.
Modifiche all'art. 10 del DPReg. n. 0354/2006

1. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006, dopo le parole «il quale delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa al finanziamento agevolato e,» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'art. 6-*bis*, comma 5,».

Art. 8.
Modifiche all'art. 15 del DPReg. n. 0354/2006

1. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è inserita la seguente:

«c-bis) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6-*bis*, comma 6.».

Art. 9.
Introduzione dell'allegato C al DPReg. n. 0354/2006

1. Dopo l'allegato B al DPReg. n. 0354/2006, è inserito il seguente:

«Allegato C (riferito all'art. 3, comma 1-*ter*) Regime di aiuto de minimis.

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006, il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *h)* del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite al punto 5 ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE serie C n. 244 del 1° ottobre 2004.

5. Per impresa in difficoltà si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:

a) nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

d) anche se non ricorrono le condizioni delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.».

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO

10R1229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 aprile 2010, n. **067/Pres.**

Decreto del Presidente della Regione 6 aprile 2010, n. LR 6/2003, art. 6. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2010)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», individua gli interventi a sostegno alle locazioni;

Visto il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 (Requisiti dei beneficiari) del citato Regolamento che disciplina i requisiti dei beneficiari del contributo regionale per gli interventi a sostegno delle locazioni;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18, (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale) con la quale, all'art. 4, vengono apportate delle modifiche all'art. 12 della legge regionale 6/2003

e all'art. 5 sono apportate alcune deroghe a favore dei corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia;

Ritenuto pertanto di recepire le nuove disposizioni legislative ed altresì di apportare ulteriori modifiche al Regolamento di cui trattasi, sia per chiarezza di tecnica legislativa che per meglio definire il requisito oggettivo dell'alloggio, così come indicato all'art. 2, comma 1, lett. *c)* e comma 3, lett. *a)* del Regolamento di modifica proposto, che deve essere situato sul territorio regionale ed inoltre individuare il Comune del territorio regionale presso il quale il richiedente deve presentare domanda di contributo, così come indicato all'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento di modifica, che deve essere quello di attuale residenza o dove presta attività lavorativa;

Ritenuto inoltre di rideterminare la definizione di adeguatezza dell'alloggio di proprietà, rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare, mediante la soppressione delle parole «aumentato di uno»;

Rilevato che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla normativa regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n. 384, con la quale si è approvato in via preliminare il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.»;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Atteso che la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 79 del 17 marzo 2010, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 4 marzo 2010, in ordine alle modifiche da apportare al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6/2003, con la seguente prescrizione:

- al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., come sostituito dall'art. 2 del regolamento allegato alla delibera 384/2010, dopo le parole «del territorio regionale di attuale residenza o» sono aggiunte le seguenti «, qualora non residente in regione, al Comune»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2010, n. 587, con la quale ha approvato in via definitiva il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.»;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

Art. 1.
Modifiche all'art. 3 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni), dopo le parole «per la determinazione dei contributi relativi all'art. 11 della legge 431/1998» sono inserite le seguenti: «e all'art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003,».

Art. 2.
Modifiche all'art. 5 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Requisiti dei beneficiari)*. - 1. "Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge 431/1998 e di cui all'art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, il conduttore deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;

d) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza o, qualora non residente in regione, al Comune dove presta attività lavorativa, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.

3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'art. 3, comma 8, il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora si tratti di soggetti privati:

a) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;

b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/98, in relazione ad un immobile

precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.».

Art. 3.
Modifiche all'art. 6 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., le parole «, secondo periodo,» sono soppresse.

Art. 4.
Modifiche all'art. 7 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., le parole «, secondo periodo,» sono soppresse.

Art. 5.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande di contributo di cui all'art. 6, comma 3 del DPReg. 0149/2005 devono pervenire entro il termine perentorio del 31 luglio 2010.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO

10R1230

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. **10.**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 9 del 17 febbraio 2010)*

(Omissis).

10R1335

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. **11.**

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 9 del 17 febbraio 2010)*

(Omissis).

10R1336

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 10 del 22 febbraio 2010)*

IL COSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Preambolo:

Vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 187;

Considerato quanto segue:

1. In base alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), è stata disposta la cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), la cui esatta portata è tuttavia ancora incerta, considerate le previsioni di cui all'art. 2, comma 23, della legge n. 191/2009 e dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);

2. Con la sentenza n. 27 del 25 gennaio 2010, la Corte Costituzionale, relativamente al taglio delle risorse statali alle comunità montane operato con la legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha confermato il proprio indirizzo, recentemente già ribadito con la sentenza n. 237 del 7 luglio 2009, legittimando e confermando la riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane;

3. Si rende pertanto necessario confermare il sostegno finanziario già assicurato alle comunità montane nell'anno 2009, prevedendo un ulteriore sostegno finanziario in relazione all'effettiva diminuzione di risorse statali destinate alle comunità montane nonché l'erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità Montane). Infatti, le suddette disposizioni statali producono effetti anche sui bilanci delle stesse unioni, quali soggetti subentranti in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte comunità montane, per effetto dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché destinatarie di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle soppresse comunità montane;

Si approva la presente legge:

Art. 1.
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 77/2009

1. La lettera *f)* del punto 4 del «Considerato» del preambolo della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), è sostituita dalla seguente:

«*f)* A prevedere, a fronte dell'ulteriore riduzione per l'anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane;»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2009

1. L'art. 14 della legge regionale n. 77/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni

1. Per l'anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all'incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l'erogazione di contributi alle comunità montane.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell'anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;

b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l'ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell'anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell'anno 2010.

3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), il contributo è concesso all'unione di comuni.

4. Per l'anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all'incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale n. 40/2001, per l'erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2008. Le risorse sono ripartite in parti uguali tra le medesime unioni di comuni costituite alla data del 30 novembre 2010. Il contributo concesso alla singola unione è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della legge regionale n. 40/2001.

5. Nell'ambito delle altre risorse complessivamente destinate all'incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale n. 40/2001, nell'anno 2010 è riservata la somma di 600.000,00 euro in favore delle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 37/2008. Tali risorse sono ripartite tra le singole unioni di comuni in proporzione alla differenza tra l'ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell'anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell'anno 2010.

6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera *b)*, vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai, provvedimenti attuativi della legge regionale n. 40/2001.

7. L'importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera *b)*, e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l'ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell'anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell'anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.

8. All'onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 111 "Azioni di sistema. Regione-Enti Locali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 febbraio 2010

Vicepresidente: Gelli

10R1338

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. **13/R.**

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d`azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all`articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 11 del 24 febbraio 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRSIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

Il seguente regolamento:

Preambolo:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 03 settembre 2009;

Visto il parere della Direzione generale presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2009, n. 1159;

Visto il parere delle commissioni consiliari «Agricoltura» e «Territorio e Ambiente» nella seduta congiunta dell'8 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, n. 165;

Considerato quanto segue:

1. la definizione di stallatico di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) è riferita al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per rendere conforme la definizione di stallatico prevista dal decreto ministeriale del 6 aprile 2006. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi si uniforma la definizione del regolamento regionale a quella del decreto ministeriale citato;

2. la definizione dei fanghi di depurazione viene sostituita per renderla conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/ CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

3. la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti è stata modificata ed è pertanto opportuno aggiornare nel testo il riferimento normativo;

4. l'utilizzazione dei fanghi di depurazione è disciplinata in Regione Toscana dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera *e)*, comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati», contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) è pertanto opportuno al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi modificare l'art. 5;

5. per le norme che prevedono la possibilità di anticipare o ritardare a livello aziendale il periodo di divieto di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei liquami e dei fanghi nonché delle deiezioni di avicunicoli sono state riscontrate alcuni problemi applicativi. Pertanto, è necessario intervenire su tali disposizioni in particolare per chiarire che il periodo massimo di sospensione deve comunque essere rispettato e per prevedere in quali casi è possibile riportare nel registro aziendale la variazione del periodo di divieto, dando anche specifiche tecniche relative alle colture in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa nella stagione autunno invernale;

6. il decreto ministeriale 7 aprile 2006 prevede per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio il 31 dicembre 2010, è pertanto necessario modificare il vigente termine;

7. il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti fa riferimento all'istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si è ritenuto opportuno riferire il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a partire dalla perimetrazione e non dall' istituzione della zona vulnerabile in quanto solo dalla perimetrazione è possibile individuare in maniera univoca le particelle ricadenti in detta zona. Da ciò ne consegue la necessita di intervenire sul periodo di adeguamento per i contenitori già esistenti;

8. per gli allevamenti con produzione inferiore a 600 chilogrammi per anno di azoto al campo e opportuno prevedere una disciplina semplificata in ragione della ridotta quantità di produzione;

9. per rendere meno onerosa la costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio e considerate le enormi difficoltà di carattere tecnico/strutturale per l'adeguamento dei vecchi contenitori si procede alla semplificazione del disposto;

10. il contenuto di azoto per gli effluenti di allevamento palabili acquistati è stabilito dai parametri presenti negli allegati al regolamento stesso, pertanto è necessario eliminare il comma 5 dell'art. 12 che dà diversa indicazione;

11. per calcolare il fabbisogno di azoto delle singole colture si fa riferimento al piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana 2000-2006; tale riferimento è stato rivalutato e si è ritenuto più corretto far riferimento ai disciplinari delle produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), in ragione del fatto che il PSR di riferimento ha una validità temporale limitata e definita (2000-2006) e quindi non tiene conto dell'eventuale evoluzione della normativa tecnica;

12. al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in relazione alle norme cui assoggettare il trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all'utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati vengono indicate esplicitamente le norme da rispettare per tale trasporto;

13. si sono riscontrati alcuni problemi nell'applicazione delle norme relative alla gestione della fertirrigazione azotata di sintesi pertanto si è proceduto ad una revisione delle stesse finalizzata a rendere attuabili tali disposizioni;

14. il piano di utilizzazione agronomica (PUA) definisce il fabbisogno di azoto e giustifica le pratiche di fertilizzazione adottate. Pertanto, è necessario, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale, stabilire che il suddetto piano è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

15. al fine di chiarire i contenuti della comunicazione e dell'obbligo di registrazione è opportuno definire con maggior precisione le soglie in chilogrammi di azoto per anno;

16. anche al fine delle comunicazioni da effettuare ai sensi della normativa statale è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/R/2009;

17. il termine per l'applicazione delle disposizione del regolamento fa riferimento alla istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si e ritenuto opportuno riferire il termine per l'applicazione delle disposizioni a partire dalla perimetrazione e non dalla istituzione della zona vulnerabile. Da tale modifica consegue la necessita di intervenire anche sul periodo di decorrenza del regolamento stesso;

18. è necessario sostituire l'allegato 3 per integrarlo con una premessa esplicativa utile al fine dell'applicazione delle disposizioni;

19. è necessario sostituire l'allegato 4 per integrarlo con note esplicative indispensabili per l'applicazione del PUA;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio) dopo la parola «stallatico» sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».

2. La lettera *p)*, del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituita dalla seguente:

«*p)* fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 le parole «di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti)» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 le parole «di cui alla legge n. 748/1984» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo n. 217/2006».

2. Il comma 5, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«5. L'utilizzazione agronomica dei letami e materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al

decreto legislativo n. 217/2006 è vietato nella stagione autunno invernale, a partire dal 1° dicembre per novanta giorni .».

3. Il comma 6, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«6. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 5 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano della concimazione di cui all'art. 14 o nel programma di utilizzazione agronomica (PUA) di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora successiva all'invio del PUA o della comunicazione.».

4. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di cui al comma 5, nel periodo dal 1° - 15 dicembre e dal 15 - 30 gennaio. In tale caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. La rubrica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituita dalla seguente:

«Divieti di utilizzazione dei liquami».

2. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti all' art. 4, comma 1 è vietato nelle seguenti situazioni:

a) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

c) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque marino-costiere, lacuali e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;

d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali ed abitazioni esterne all'azienda agricola, ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;

e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, con l'esclusione del periodo di riposo vegetativo delle piante, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

g) dopo l'impianto nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

h) nelle aree coltivate a colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pasco-lamento.».

3. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«7. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale quali quelle orticole, fioricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 6 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto o al 1° dicembre o al 1° novembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano della concimazione di cui all'art. 14 o nel PUA di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora successiva all'invio del PUA o della comunicazione.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzazione delle deiezioni di avicunicoli, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma dalla lettera *a)* alla lettera *f)* e comma 2 dalla lettera *a)* alla lettera *c)*, è vietata nella stagione autunno-invernale, nei seguenti periodi:

a) dal 1° dicembre per novanta giorni;

b) dal 1° novembre per centoventi giorni per le deiezioni essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento. Per le aziende esistenti il divieto si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 8, comma 9.

2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto o al 1° dicembre o al 1° novembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel PUA di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora sia successiva all'invio del PUA o della comunicazione.

3. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di cui al comma 5, nel periodo dal 1° - 15 dicembre e dal 15 - 30 gennaio. In tale caso il periodo di sospensione di centoventi giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.".

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Il comma 10 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/2006 è sostituito dal seguente:

«10. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2010.».

2. Il comma 11 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/2006 è sostituito dal seguente:

«11. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro quattro anni dalla loro perimetrazione.».

Art. 7.

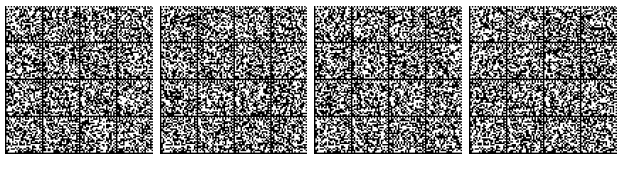
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Il comma 8. dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«8. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2010.».

2. Il comma 9 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«9. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro quattro anni dalla loro perimetrazione.».



Art. 8.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è abrogato.

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 10-*bis *nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*.
Capacità di stoccaggio per gli allevamenti con produzione annua inferiore a 600 chilogrammi di azoto

1. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto pari o inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 le parole «di cui alla legge n. 748/1984» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo n. 217/2006».

2. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006 è abrogato.

Il comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«6. Il fabbisogno di azoto delle singole colture è indicato nella tabella inserita nell'allegato 4, ripresa dal CBPA e dai disciplinari per le produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).».

Art. 11.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006

1. Nella lettera *a)* del comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006 le parole «di cui alla legge n. 748/1984» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo n. 217/2006».

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 13-*bis *nel decreto del Presidente della Regione 32/R/2006*

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*.
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento

1. Al trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all'utilizzazione agronomica si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»).

2. Al trasporto degli effluenti di allevamento, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non si applicano gli articoli 188 e 195 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), né l'art. 7, comma 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
Norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi

''1. Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.

2. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina, o al momento della semina, purché:

a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno-vernine non sia superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.

3. Non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiore a160 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4 del presente regolamento. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all'allegato 4 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi/azoto per ettaro.

4. Per le colture primaverili-estive non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiore a 100 chilogrammi/azoto per ettaro.

5. Al fine di una maggior tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da attività agricola, le aziende agricole, che non sono tenute alla predisposizione del PUA, di cui all'art. 15, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle colture praticate in azienda secondo l'equazione di cui all'allegato 4 del presente regolamento. Per ciascuna coltura, il piano di concimazione così elaborato deve essere conservato in azienda.

6. Il piano di concimazione deve inoltre riportare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

7. Non è obbligatoria la predisposizione del piano di concimazione per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva inferiore a 2000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta´´.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione il PUA è lo strumento per definire il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti zootecnici, per un periodo di durata non superiore a cinque anni.».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).».

Art. 15.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata, dal soggetto utilizzatore o produttore, al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare il PUA di cui all'art. 15 e la comunicazione avente il contenuto di cui all'art. 17;

b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione avente il contenuto di cui all'art. 18.».

2. Il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Al numero 1 della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 dopo la parola «consistenza » sono aggiunte le seguenti: «media annua».

2. Al numero 3 della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 prima delle parole «colturale praticato» è inserita la seguente:«ordinamento».

Art. 17.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 le parole «utilizzazione superiore a 600 e inferiore a 3000» sono sostituite con le parole «utilizzazione superiore o uguale a 600 e inferiore o uguale a 3000».

Art. 18.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 le parole «con utilizzazione superiore a 600 e inferiore a 3000» sono sostituite con le parole «con utilizzazione superiore o uguale a 600 e inferiore o uguale a 3000 chilogrammi».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.
Controlli e monitoraggio

1. La.Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle imprese degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e ammendanti organici, al fine di verificare il rispetto dei modi e dei tempi dello spandimento degli effluenti di allevamento e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministro per le politiche agricole e forestali.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;

b) presenza delle colture indicate;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandi-mento dichiarate.

3. L'attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, è estesa a tutte le imprese presenti all'interno delle aree vulnerabili individuate dalla Regione indipendentemente dalla tipologia e quantità di azoto utilizzato.

4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

5. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del programma d'azione obbligatorio per zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.

6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27-*bis*, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.».

Art. 20.

Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

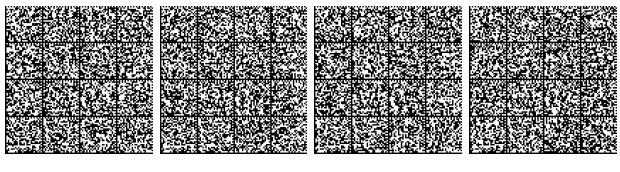
1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni dello stesso si applicano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.».

Art. 21.

Sostituzione dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. L'allegato 3 al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.



Art. 22.

Sostituzione dell'allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006

1. L'allegato 4 al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è sostituito dall'allegato 4 al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE: GELLI

Firenze, 16 febbraio 2010

(Omissis).

10R1348

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. **14.**

Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 11 del 24 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, terzo comma, e l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale;

Visto il capo II-bis (Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale ritiene doveroso esprimere il proprio contributo all'attuazione dei principi costituzionali e statutari di solidarietà e di tutela e valorizzazione della dignità dei lavoratori e della famiglia;

2. La richiamata legge regionale n. 69/2008 prevede per determinate categorie di lavoratori disoccupati il riconoscimento di un contributo per il sostegno al reddito;

3. Nell'ambito della gravissima crisi economica che ha comportato la perdita del lavoro per molti lavoratori toscani, le famiglie con figli a carico e quelle nelle quali anche il coniuge o convivente è privo di lavoro sopportano uno svantaggio ancora più grave rispetto alle altre categorie di disoccupati;

4. A tal fine il Consiglio regionale ritiene opportuno definire un intervento di solidarietà sociale nei confronti dei suddetti lavoratori, aggiuntivo rispetto a quello già attuato con la citata legge regionale n. 69/2008 destinando una consistente parte, quantificata in 600.000,00 euro, degli stanziamenti del proprio bilancio che risultano disponibili al termine dell'esercizio 2009 grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Contributo per il sostegno al reddito delle famiglie

1. Il Consiglio regionale contribuisce al sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati mediante un finanziamento straordinario, per l'anno 2010, a titolo di sostegno al reddito, consistente in un contributo una tantum pari a € 800,00 ai lavoratori già beneficiari del contributo di cui all'art. 6-*ter* della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), aventi almeno un figlio a carico oppure il coniuge o il convivente a carico.

2. Il contributo di cui al comma 1, è innalzato ad € 1.000,00 in caso di contemporanea presenza di almeno un figlio a carico e di coniuge o convivente a carico. Il medesimo contributo è incrementato di € 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. l'erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui alla legge regionale n. 69/2008.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2010, una spesa pari a 600.000,00 euro, alla quale si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 612 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio di previsione 2010.

2. A fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2010:

in diminuzione - UBP 134 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti», per € 600.000,00;

in aumento - UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per € 600.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il vicepresidente: Gelli

Firenze, 16 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2010.

(Omissis).

10R1339

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **5.**

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di entrata, effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, avvenuta con legge regionale 30 gennaio 2008, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2008 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2008-2010), e del relativo bilancio gestionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 15 febbraio 2008, il totale dei residui attivi derivanti dal conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, così come aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 17 agosto 2009, n.12 (Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2007), pur riportato esattamente per il totale di euro 16.528.832.435,97 risulta riallocato nei diversi titoli dell'entrata come dal seguente prospetto:

	RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2007	RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 2008
TITOLO I	1.631.752.448,77	1.631.752.448,77
TITOLO II	1.386.743.320,94	1.386.804.312,04
TITOLO III	1.368.199.031,71	1.368.199.031,71
TITOLO IV	10.917.349.200,93	10.917.288.209,83
TITOLO V	1.161.687.732,65	1.161.687.732,65
TITOLO VI	63.100.700,97	63.100.700,97
TOTALE	16.528.832.435,97	16.528.832.435,97

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di spesa, effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, avvenuta con legge regionale n. 2/2008, e del relativo bilancio gestionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 15 febbraio 2008, il totale dei residui passivi derivanti dal conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, così come aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n.12/2009, pur riportato esattamente per il totale di euro 16.528.832.435,97 risulta riallocato nei diversi titoli dell'entrata come dal seguente prospetto:

	RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2007	RESIDUI PASSIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 2008
TITOLO I	2.852.813.679,51	2.852.858.759,75
TITOLO II	5.943.691.972,95	5.943.646.892,71
TITOLO III	0,00	
TITOLO IV	4.297.035.443,33	4.297.035.443,33
TOTALE	13.093.541.095,79	13.093.541.095,79

2. In seguito all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007, avvenuta con legge regionale n. 12/2009, il Fondo di cassa iscritto presuntivamente con la legge regionale n. 2/2008 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 per euro 500.000.000,00 è rideterminato in euro 2.819.260.219,14.

Art. 3.

Rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e dal conto generale del patrimonio, con le risultanze evidenziate nei seguenti articoli, unitamente agli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio delle società e degli organismi dettagliatamente indicati nell'allegato *a)* alla presente legge.

Art. 4.

Conto di bilancio

1. È approvato il conto del bilancio della regione Campania per l'esercizio finanziario 2008, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui ai seguenti punti:

a) Entrate

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o da contributi ed assegnazioni dello Stato, da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, da entrate extratributarie, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e riscossione di crediti e da contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 2008, per la competenza dell'esercizio stesso, ammontano ad euro 19.411.487.898,50, di cui euro 14.741.663.445,27 riscossi nel corso dello stesso esercizio.

Alla fine dell'esercizio 2008 i residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 in euro 16.528.832.435,97, per effetto di maggiori accertamenti per euro 12.246.446,36 e di minori entrate verificatesi per euro 5.977.383,56, sono stati rideterminati in euro 16.535.101.498,77. Nel corso della gestione 2008 tali residui sono stati riscossi per euro 1.646.666.046,24 e sono rimasti da riscuotere per euro 14.888.435.452,53.

Per effetto delle citate operazioni di accertamento e riaccertamento, i residui attivi al 31 dicembre 2008 risultano essere pari ad euro 19.558.259.905,76, così distinti:

rimasti da riscuotere dalle entrate di competenza dell'esercizio 2008 - euro 4.669.824.453,23

rimasti da riscuotere dalle entrate di competenza di esercizi precedenti - euro 14.888.435.452,53

Totale euro 19.558.259.905,76.

Per effetto di quanto sopra accertato, è autorizzato l'aggiornamento, nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale n.2/2009, e quindi nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 23 febbraio 2009, dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria dell'esercizio 2008, nei singoli importi dei capitoli, così come rilevabili dalle singole descrizioni e risultanze iscritte nello stesso conto del bilancio.

b) Spese

Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2008, per la competenza dell'esercizio stesso, sono determinate complessivamente, quali risultano dal conto del bilancio, in euro 20.547.607.991,24, di cui euro 13.439.129.284,41 pagati nel corso dello stesso esercizio.

Sono autorizzate, nell'ambito del riaccertamento dei residui passivi, le eccedenze di impegno di spesa sul seguente capitolo delle partite di giro, in relazione ad analogo maggiore accertamento sul correlato capitolo di entrata, per gli importi di seguito indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2008	CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTO
9218	9218/2001	3.933,34
9218	9218/2005	3.295,73
9218	9218/2007	111.220,64

È autorizzata la registrazione dell'impegno di spesa, sul capitolo 124 della gestione finanziaria 2008, di euro 35.051.956,21 per sistemazione carte contabili esercizio finanziario 2008 con la conseguente eccedenza di impegno di euro 24.100.058,06 rispetto allo stanziamento.

È autorizzata la registrazione dell'impegno di spesa, sul capitolo 1052 della gestione finanziaria 2008, di euro 44.339.997,19 per compensazioni effettuate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

Sono autorizzate le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli delle partite di giro, per l'importo a fianco indicato, in relazione agli analoghi maggiori accertamenti sui correlati capitoli dell'entrata:

CAPITOLO	ECCEDENZA DI IMPEGNO
9282	1.512.042.148,86
9286	184.328,56

Alla fine dell'esercizio 2008 i residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2007 in euro 13.093.541.095,79, in seguito alle economie (per euro 152.811.418,11), alle perenzioni (per euro 1.846.585.831,88) ed ai maggiori impegni (per euro 118.449,71) verificatisi nel corso della gestione dell'esercizio 2008 sono stati rideterminati in euro 11.094.262.295,51. Tali residui, sempre nel corso della gestione 2008, sono stati pagati per euro 3.881.324.249,81 e sono rimasti da pagare per euro7.212.938.045,70.

Per effetto delle citate operazioni di impegno e di riaccertamento, i residui passivi al 31 dicembre 2008 risultano essere complessivamente pari ad euro 14.321.416.752,53, così distinti:

rimasti da pagare sulle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2008 - euro 7.108.478.706,83

rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti - euro 7.212.938.045,70

Totale 14.321.416.752,53.

Per effetto di quanto sopra impegnato e riaccertato, è autorizzato l'aggiornamento, nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale 19 gennaio 2009, n. 2, e quindi nel bilancio gestionale per l'esercizio 2009, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 23 febbraio 2009, dei residui passivi risultanti dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria dell'esercizio 2008, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto del bilancio.

c) Situazione di cassa

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 il fondo di cassa ammonta ad euro 1.887.136.176,43, così generato:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2007 euro 2.819.260.219,14

Riscossioni dell'esercizio 2008:

In c/competenza euro 14.741.663.445,27

In c/residui euro 1.646.666.046,24

Totale riscossioni euro 16.388.329.491,51

Pagamenti dell'esercizio 2008:

In c/competenza euro 13.439.129.284,41

In c/residui euro 3.881.324.249,81

Totale pagamenti euro 17.320.453.534,22

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008 euro 1.887.136.176,43.

d) Situazione finanziaria

Alla fine dell'esercizio 2008, per effetto della gestione dell'esercizio stesso, il risultato di amministrazione ammonta ad euro 7.123.979.329,66, così come di seguito indicato:

Avanzo dell'esercizio 2007 euro 6.254.551.559,32 (A) -

Riaccertamento dei residui passivi:

al 01/01/2008 euro 13.093.541.095,79

al 31/12/2008 euro 11.094.262.295,51 - 1.999.278.800,28 (B) +

Riaccertamento dei residui attivi:

al 01/01/2008 euro 16.528.832.435,97

al 31/12/2008 euro 16.535.101.498,77 - 6.269.062,80 (C) +

Risultato della gestione di competenza

(differenza tra spese complessivamente impegnate ed entrate complessivamente accertate) - 1.136.120.092,74 (D)

Risultato dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 2008 euro 7.123.979.329,66 (A-B+C+*D)*.

Quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008, pari ad euro 52.000.000,00, è destinata alla copertura finanziaria delle passività accertate al 31 dicembre 2008 dal tavolo di monitoraggio della spesa previsto dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004. La somma di euro 52.000,00 è iscritta nella UPB 4.15.38 (Assistenza Sanitaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Conto Generale del Patrimonio

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2008 allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania), che espone le seguenti risultanze:

Totale attività euro 22.596.084.611,92

Totale passività euro 28.674.324.182,02

Passivo netto euro - 6.051.239.570,10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 2010

BASSOLINO

10R1310

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **6.**

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguenta legge:

Capo I

PRINCIPI - FINALITÀ - DESTINATARI

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee:

a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;

b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;

c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;

d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio

dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:

a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico;

b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:

a) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;

b) assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale;

c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;

d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;

e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;

f) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;

g) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito denominati persone straniere.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

3. In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi regionali sono estesi ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DELLE ATTIVITÀ REGIONALI E LOCALI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione persegue l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

Art. 4.

Compiti delle province

1. La Provincia, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuove e attua interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale anche attraverso l'istituzione di consulte provinciali o altri organismi di rappresentanza elettivi.

2. Le Province collaborano con la Regione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), attraverso informazioni e approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo, altresì, ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

3. Le Province, per assicurare il raccordo con gli uffici statali e regionali competenti in materia, individuano, all'interno della propria organizzazione, un ufficio per l'immigrazione.

Art. 5.

Compiti dei comuni

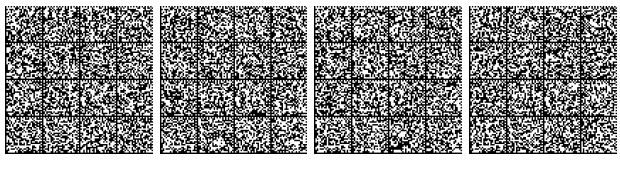
1. Il Comune, in forma singola o associata, al fine dell'inserimento sociale delle persone straniere residenti o soggiornanti nel territorio comunale, concorre:

a) alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale triennale per l'immigrazione, di seguito denominato Programma, di cui all'articolo 7, comma 1, con il Piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7, comma 3, e con il Piano sociale di zona;

b) a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti;

c) alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvede al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

2. I Comuni prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.



Art. 6.

Potere sostitutivo della Regione

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti se omettono di esercitare in tutto o in parte le funzioni loro attribuite dalla presente legge. Il potere sostitutivo è esercitato previa motivata diffida che assegna all'ente inadempiente un termine di trenta giorni entro il quale adottare o modificare l'atto di cui si è rilevata la mancata o difforme adozione. Se l'atto adottato o modificato non è trasmesso alla Giunta regionale nei termini assegnati, si provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 7.

Programma regionale triennale e Piano regionale per l'immigrazione

1. Il Programma regionale triennale per l'immigrazione costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano.

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'immigrazione, sentito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).

3. Il Piano regionale per l'immigrazione, in linea con il Programma, attua la programmazione regionale nei singoli settori di intervento, individuandone gli obiettivi specifici.

4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione.

5. Il Programma e il Piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, di cui all'articolo 9 e dei rapporti dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, di cui all'articolo 12.

6. Il Programma e il Piano sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, valuta l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene, altresì, alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglienza.

3. La Giunta regionale trasmette le risultanze della valutazione triennale al Consiglio regionale.

Art. 9.

Consulta regionale per l'immigrazione

1. È istituita, presso l'assessorato all'immigrazione della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'immigrazione.

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e per l'eventuale adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti dalle comunità straniere;

b) formula proposte ed esprime parere sul Programma e sul Piano;

c) formula proposte ed osservazioni alla Giunta regionale in ordine al parere che essa è chiamata ad esprimere sullo schema del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza unificata;

d) supporta la Giunta regionale nell'attività di stima dei fabbisogni lavorativi;

e) promuove gli opportuni collegamenti con analoghi organismi di rappresentanza delle persone straniere istituiti a livello locale, con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti a livello provinciale, con la Consulta nazionale per i problemi delle persone straniere e delle loro famiglie e con l'Organismo nazionale di coordinamento istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) collabora con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.

Art. 10.

Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l'immigrazione

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, con funzioni di presidente;

b) due consiglieri nominati dal Consiglio regionale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);

e) due dirigenti del settore competente;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più significative a livello regionale;

h) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;

i) quindici rappresentanti delle associazioni che operano in favore delle persone straniere iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 14 maggiormente rappresentative dei migrati in Campania;

l) un rappresentante, possibilmente straniero, per ogni consiglio territoriale per l'immigrazione istituito nelle province della regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998;

m) il responsabile dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione;

n) un rappresentante per le province di Avellino e Benevento, due rappresentanti per le province di Caserta e Salerno e tre rappresentanti per la provincia di Napoli, nominati dalle rispettive Consulte o altri organismi elettivi di rappresentanza degli stranieri eventualmente costituiti a livello provinciale.

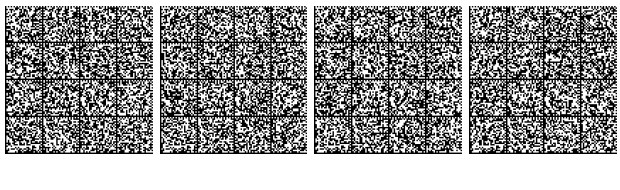
2. La Consulta è convocata per la prima volta dal presidente entro novanta giorni dalla sua costituzione.

3. Il vicepresidente, che ha funzioni vicarie, è eletto dagli stessi membri della consulta, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti stranieri.

4. La Consulta, garantendo la pari opportunità di genere, elegge al suo interno un comitato esecutivo composto da sei componenti di cui almeno tre stranieri; fanno parte di diritto del comitato esecutivo il vicepresidente ed il dirigente della struttura competente in materia di immigrazione.

5. La Consulta, entro trenta giorni dal suo insediamento, predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti nonché i casi di decadenza e di sostituzione dei suoi componenti.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato contestualmente ai membri della Consulta.



7. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno. La convocazione della Consulta è disposta dal presidente, anche su richiesta del comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri della Consulta.

8. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.

9. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai componenti di cui al comma 1, lettere *i)* ed *n)*, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 11.

Funzioni della regione Campania nell'ambito delle forme di coordinamento in materia di immigrazione tra Stato e Regioni

1. La Giunta regionale, nei casi previsti dalle norme statali:

a) appronta annualmente un rapporto sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi al mercato del lavoro della regione Campania, secondo il fabbisogno stimato;

b) mantiene collegamenti con le preposte strutture dei competenti ministeri, con i rappresentanti della Regione all'interno degli organismi nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, con i centri per l'impiego delle province e gli sportelli unici per l'immigrazione, istituiti presso gli uffici territoriali del Governo della Campania, con i servizi ispettivi del lavoro, con le sedi regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di acquisire elementi utili per monitorare l'andamento del mercato del lavoro della Campania;

c) promuove la collaborazione reciproca tra le amministrazioni dello Stato, le province e i comuni nella realizzazione di specifiche iniziative di accoglienza e di integrazione sociale nei confronti degli stranieri che, in base alle norme internazionali, comunitarie e statali presentano richiesta di asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiati o sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

d) mantiene collegamenti operativi con le competenti autorità statali qualora, anche su richiesta dello Stato, si verifichi la necessità di attivare sul territorio della regione le misure di accoglienza o di protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di stranieri sul territorio italiano.

Art. 12.

Osservatorio regionale sull'immigrazione

1. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione al fine di garantire il monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati e documentazione, informazioni e normative concernenti i diversi aspetti del fenomeno migratorio in Italia e in Campania;

b) monitoraggio ed analisi delle attività regionali realizzate e dell'andamento dei flussi migratori per l'individuazione del fabbisogno lavorativo a livello locale;

c) studio delle modalità di inserimento sociale nonché osservazione, monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

4. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, può avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze.

5. Gli enti locali forniscono, periodicamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

6. I risultati dell'attività dell'Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione e diffuso con strumenti telematici.

7. Il rapporto di cui al comma 6 è trasmesso al Consiglio regionale.

Art. 13.

Misure contro la discriminazione

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, fondata sulla xenofobia, la razza, l'origine etnica o l'appartenenza religiosa nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998 e della legge 11 agosto 2003 n.228 (Misure contro la tratta di persone).

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, in conformità del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 14 della presente legge.

3. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sostiene spese dirette ovvero concorre mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti al registro regionale di cui all'articolo 14.

4. Le persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del difensore civico della regione Campania, istituito secondo le vigenti leggi.

Art. 14.

Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere

1. È istituito, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, di seguito denominato Registro regionale.

2. Nel Registro regionale, disciplinato con provvedimento di Giunta regionale, sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi una sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti sono composti in maggioranza da persone straniere.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale.

4. La Giunta regionale può concedere contributi per le iniziative e le attività proposte dalle associazioni e dagli enti indicati al comma 1, coerenti con il decreto legislativo n. 286/1998, con il Programma regionale e con il Piano regionale.

Art. 15.

Conferenza regionale sull'immigrazione

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

Art. 16.

Assistenza sociale

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 286/1998 le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle

prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale che sono erogate, a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo, dalla regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici da essi costituiti.

Capo III

MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO

IN FAVORE DELLE PERSONE STRANIERE

Art. 17.

Accesso all'alloggio - centri di accoglienza, alloggi sociali, edilizia residenziale pubblica e privata

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998, concede contributi ai comuni, province, enti, fondazioni, associazioni e organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza.

2. I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie:

a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l'accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario;

b) lavoratori stagionali;

c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell'ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998; l'accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell'accertamento dei presupposti per l'ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari;

d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286/1998;

e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio.

3. L'accoglienza è a titolo gratuito e, in via straordinaria, gli ospiti possono contribuire alle spese giornaliere.

4. La Regione concede contributi agli enti che provvedono alla realizzazione o alla gestione di alloggi sociali, di residenze, di pensionati a pagamento con quote calmierate, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 286/1998.

5. In attuazione dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a:

a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della regione Campania;

b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione;

d) partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata della regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.

6. Le commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi provvedono alla costante revisione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in applicazione delle disposizioni introdotte per effetto del comma 5.

7. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale 2001), le persone straniere e i rifugiati sono individuati come categorie svantaggiate quali soggetti destinatari degli interventi di recupero di immobili nonché per la realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.

Art. 18.

Assistenza sanitaria

1. Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Sono in particolare garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) gli interventi di profilassi internazionali;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

3. L'amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale.

4. La regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati alle persone straniere ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario.

Art. 19.

Istruzione ed educazione interculturale

1. Sono garantiti ai minori stranieri, presenti sul territorio della Regione, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolatici. Sono, altresì, garantiti alle persone straniere interventi in materia di diritto allo studio e favorite le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie, di cui alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 (Nuove normative del diritto allo studio) e successive modifiche.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione e tutela dei diritti delle persone straniere presenti sul territorio regionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove ed attua iniziative che favoriscono:

a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

b) la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale);

c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine.

4. In materia di istruzione universitaria, alle persone straniere è assicurata parità di trattamento con gli studenti italiani, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390).

5. Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 (Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania).

Art. 20.

Orientamento - formazione professionale - mediazione interculturale

1. Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.

2. La Regione può finanziare appositi percorsi formativi al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone straniere residenti nel territorio della regione Campania.

3. La Regione può proporre al Governo, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali, nonché con organismi internazionali preposti al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nell'immigrazione da almeno tre anni, attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine delle persone straniere, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con i centri servizi per gli stranieri e con gli atenei della Campania, prevede specifiche misure finalizzate a favorire la mediazione interculturale.

5. La Regione promuove l'inserimento di mediatori intercomunali qualificati presso le amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie e gli istituti scolastici, anche attraverso convenzioni tra le amministrazioni interessate e le associazioni operanti in favore degli stranieri regolarmente iscritte nel registro regionale. La Giunta regionale può inserire nell'organico del personale addetto gli uffici preposti alle problematiche connesse all'immigrazione e alla condizione delle persone straniere, mediatori interculturali qualificati, ai sensi della normativa vigente.

Art. 21.

Inserimento lavorativo - misure di sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e alle attività lavorative stagionali

1. Le persone straniere, regolarmente soggiornanti, hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. Le persone straniere regolarmente iscritte nelle liste anagrafiche delle persone in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego hanno diritto alle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

4. La Regione, al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, con le parti sociali finalizzate a garantire le migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato del lavoro.

Capo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

2. È istituito il Fondo regionale per l'immigrazione, la cui consistenza è prevista in euro 3.000.000,00 annui, rivalutabile sulla base dell'andamento del fenomeno migratorio sul territorio regionale, da iscrivere sulla apposita Unità previsionale di base (UPB) del bilancio della regione Campania. Il Fondo è alimentato da risorse nazionali provenienti, prevalentemente, dal Fondo nazionale per le politiche sociali e da risorse regionali. Esso è destinato alle spese per la realizzazione delle azioni ed interventi previsti dal Programma regionale e dal Piano regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è destinata la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.116 del bilancio regionale.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento della Consulta regionale per l'immigrazione, di cui all'articolo 9, resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 33 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in campania provenienti da Paesi extracomunitari).

Art. 24.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 33/1994 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 25.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la lettera *a)* è così modificata:

«*a)* cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.».

Art. 26.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 2010

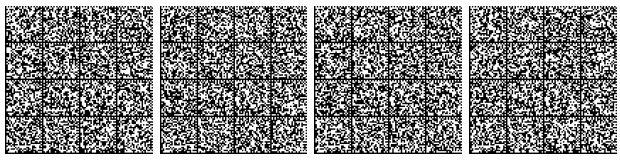
BASSOLINO

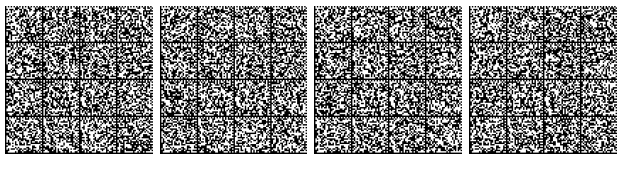
10R1311

ITALO ORMANNI, *direttore*

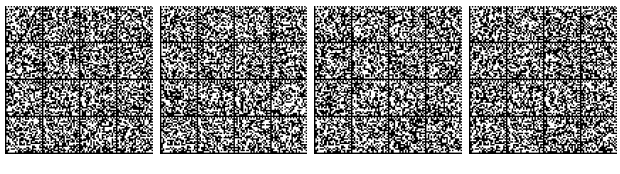
ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-050) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.









GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**		
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- annuale	€ **295,00**
	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**		
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- annuale	€ **85,00**
	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

